

sentenza
8 marzo 2007
n. 370

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034

sul ricorso n. 380 del 2007 proposto da

CHATO di Ghidini Antonella, con sede in Gorla Minore, e GHIDINI Antonella in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Chierichetti, elettivamente domiciliati in Milano, via Conservatorio 13, presso il T.A.R. Lombardia

c o n t r o

COMUNE di GORLA MINORE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ravizzoli di Busto Arsizio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Gallarate, via G. Ferraris 18

per l'annullamento

previa sospensiva, dei seguenti atti, assunti dal responsabile del Servizio territorio ed ecologia: (a) ordinanza 25 gennaio 2007 n. 5, notificata in pari data, che dispone il "ripristino dello stato dei luoghi con la completa demolizione di quanto realizzato abusivamente"; (b) provvedimento 22 gennaio 2006 (recte: 2007), prot. n. 704/2007, ricevuto il 25.1.07, che dichiara improcedibile l'istanza di sanatoria degli abusi edilizi;

e per la condanna

del Comune al risarcimento del danno.

Visto il ricorso, notificato il 9 e depositato il 20 febbraio 2007;

Visti il controricorso del Comune nonché gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Chierichetti e l'avv. Ravizzoli;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- la ricorrente si qualifica come imprenditore agricolo che svolge attività di taglio e commercio del legname (comprese essenze pregiate soggette a stagionatura, destinate ad opere di artigianato artistico quali la manifattura e l'incisione di fioriere);

- essa ha realizzato in area boschiva di proprietà (mappale 245, foglio Go/5), classificata dal p.r.g come zona agricola E2, le seguenti opere abusive: cassetta in legno prefabbricata (adibita a deposito attrezzi), tettoia in legno chiusa su tre lati (adibita a legnaia), recinzione con cancello di accesso in legno;

- con il ricorso in esame impugna i provvedimenti emessi al riguardo dal responsabile del Servizio territorio ed ecologia, vale a dire: (a) l'ordinanza 25 gennaio 2007 n. 5, che dispone il "ripristino dello stato dei luoghi con la completa demolizione di quanto realizzato abusivamente"; (b) il provvedimento 22 gennaio 2006 (recte: 2007) che dichiara "improcedibile" l'istanza di sanatoria degli abusi edilizi presentata il 15.12.06 ai sensi dell'art. 36 del

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 380/07
reg. ric.

d.p.r. n. 380/01 (accertamento di conformità);

- entrambi i provvedimenti (diniego di sanatoria 22 gennaio 2007 e ordinanza di ripristino 25 gennaio 2007) si basano sul rilievo che: l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo boschivo, come tale vincolata ai sensi dell'art. 142, lett. g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio); la sanatoria è subordinata ad accertamento di compatibilità ambientale ex art. 167 stesso decreto; l'abuso in questione "non rientra nella casistica degli interventi per i quali è possibile ... un accertamento di compatibilità paesaggistica, in quanto determina creazione di nuova volumetria ... in contrasto con l'ipotesi di cui all'art. 167 comma 4 lett. a) del d.lgs 42/04";

- la ricorrente assume, in sintesi, che ai sensi dell'art. 19.3 delle n.t.a. del piano regolatore, conforme all'art. 59 della legge regionale 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio), le opere in questione, quali attrezzature e infrastrutture produttive al servizio di attività agricola, non sono computabili come volumi, né sono sottoposte a limiti volumetrici, salvo il rispetto del rapporto di copertura del 10% dell'intera superficie aziendale;

Considerato che:

- il diniego di sanatoria 22 gennaio 2007 non risulta preceduto dal preavviso di diniego di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 241/90;

- tale vizio ha carattere assorbente, avendo precluso lo sviluppo dell'indispensabile contraddittorio in sede procedimentale, sede nella quale dovevano e potevano essere istruite, approfondite e dibattute - prima che la vertenza approdasse in sede giudiziaria - le questioni prospettate nel presente giudizio, *in primis* quella relativa alla natura dell'impresa, trattandosi di questione suscettibile di condizionare la configurabilità stessa del contestato abuso edilizio: ciò in quanto le attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività agricola non sono computabili volumetricamente e pertanto non incontrano quell'impedimento assoluto alla sanatoria che ha indotto il Comune a dichiarare improcedibile la relativa istanza prima di scendere alla valutazione in concreto della compatibilità ambientale;

Considerato inoltre che:

- la silvicoltura è attività agricola (cfr. art. 2135 cod. civ.);

- nella relazione tecnica allegata all'istanza di sanatoria (doc. 5 fasc. ricorrente), nonché nell'istanza 29.10.2004 (doc. 8 fasc. Comune) la ricorrente si qualifica come azienda di utilizzazione di boschi e foreste", dedita alle attività di "taglio e commercio del legname", senza che tale circostanza venga, nei provvedimenti impugnati, contestata;

- nel certificato 24.2.03 di attribuzione della partita IVA (prodotto dalla ricorrente in camera di consiglio) la ditta Chato risulta classificata come azienda di utilizzazione di boschi e foreste;

- l'attività cinotecnica (che il Comune assume costituire il vero oggetto dell'Impresa) è pur essa, per espressa definizione normativa (cfr. art. 2 della legge 23 agosto 1993 n. 349), attività imprenditoriale agricola in tutte le sue componenti (allevamento, addestramento, selezione delle razze canine);

- la recinzione e la tettoia (aperta su tre lati e adibita a legnaia) non costituiscono "volumi" di cui sia precluso [ex art. 167, quarto comma, lettera a), d.lgs. 42/04 cit.] l'accertamento di compatibilità paesaggistica;

Ritenuto il ricorso, per le esposte e assorbenti ragioni, meritevole di accoglimento nella parte impugnatoria, salvi restando gli ulteriori provvedimenti

del Comune, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce di quanto sopra;
Considerato, quanto alla domanda risarcitoria, che la rimozione dei provvedimenti impugnati appare allo stato satisfattiva dell'interesse leso, non essendo allegati danni ulteriori che richiedano una condanna al risarcimento per equivalente;

Ravvisate ragioni sufficienti per compensare tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie in parte il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente